

Alcol a rimbalzo tra Camera e Senato

di Marilisa Bombi

Sembra proprio che la storia sia diventata infinita. La Commissione trasporti della Camera, in tema di alcol, spariglia di nuovo le carte rispetto il testo licenziato dal Senato soltanto poche settimane fa.. Sarà, quindi, necessaria una quarta lettura del testo che, sono in molti ad auspicarlo, venga approvato dalle commissioni in sede legislativa assieme a tutte le altre disposizioni a modifica del codice della strada.

Sono due, in sostanza, le modifiche apportate rispetto al testo ricevuto dal Senato: una irrilevante ed una, invece, sostitutiva. All'articolo 54 del dl è stata introdotta una modifica minimale che vieterà anche la somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di sosta dalle due alle sei del mattino, mentre per quelle alcoliche permane il divieto alla vendita e alla somministrazione dalle 22 alle sei del mattino del giorno dopo.

L'articolo 55, invece, è stato totalmente sostituito e prevede non poche novità soprattutto per i comuni a vocazione turistica.

Questo il testo dell'art. 55:

Art. 55

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1° gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

Come appare evidente dalla lettura del sopraindicato articolo, è stato rimosso ogni riferimento ai distributori automatici che, nella versione precedente, dovevano astenersi dal distribuire bevande alcoliche nelle ore notturne, mentre è palese che il divieto è generale, giorno o notte sia. Più difficili da comprendere, invece, i limiti posti agli stabilimenti balneari e alle attività di trattenimento che, abitualmente, vi vengono esercitate. La tecnica di redazione della disposizione lascia facilmente intuire un emendamento sollecitato da qualcuno, magari la concorrenza, che mal digerisce il successo che le feste in spiaggia stanno riscuotendo in questi ultimi anni. L'ingenuità è dimostrata dal fatto che per l'organizzazione delle feste in spiaggia è "obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo." Non c'è agente di polizia locale o dipendente di categoria B nell'Ente locale, che non sappia distinguere tra "parere" ed "autorizzazione" e, a tale proposito, non sappia che gli organi collegiali si esprimono con deliberazioni e non certamente con autorizzazioni. Insomma, se problemi nel nostro Paese ci sono, ai mari e ai monti, questi dovrebbero essere risolti con gli strumenti che già l'ordinamento dispone, quali, ad esempio, le prescrizioni previste dall'art. 9 del Tulpis e chi propone un emendamento dovrebbe aver frequentato perlomeno un corso accelerato di diritto amministrativo per evitare le imprecazioni di chi, poi, dovrà applicare la norma.

10 giugno 2010